



MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO DELLE ASSICURAZIONI E DEI SERVIZI
Servizio centrale Camere di commercio – Ufficio B3 “Finanza e attività promozionale delle Camere di commercio”

Alle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
LORO SEDI

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ragioneria generale dello Stato
IGF - Ufficio 8
00187 ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Ragioneria generale dello Stato
IGEPA - Ufficio 12
00187 ROMA

Prot. n. 506660 del 7.06.2002

Alle Regioni a statuto ordinario
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 3546 del commercio, dell'artigianato e della pesca
Alla Regione Siciliana
Assessorato della cooperazione,
91100 PALERMO

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'industria e del commercio
09200 CAGLIARI

Alla Regione Friuli Venezia Giulia
Presidenza della giunta
Servizio di vigilanza sugli enti
34100 TRIESTE

Alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Assessorato dell'industria, del commercio,
dell'artigianato e dei trasporti
00111 AOSTA

Alla Regione Trentino Alto Adige
Ufficio vigilanza Camere di commercio
38100 TRENTO

All'Unioncamere
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA

Alla Società consortile di informatica delle
camere di commercio- Infocamere S.c.p.a.
Servizi camerali
Corso Stati Uniti, 14
35127 PADOVA

All'Istituto "G. Tagliacarne"
Via Appia Pignatelli, 62
00178 ROMA

OGGETTO: criteri di arrotondamento delle misure del diritto annuale per l'anno 2002
all'unità di euro.

Il decreto interministeriale 17 maggio 2002, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, fissa gli importi in euro delle misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio per l'anno 2002.

Il decreto in oggetto prevede, anche per il corrente anno, un tetto del 6% per il diritto dovuto dai soggetti già iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese da determinare sull'importo dei diritti annuali versati in lire per l'anno 2001.

Pertanto, le imprese iscritte nella sezione ordinaria del registro delle imprese che sono tenute a versare un diritto commisurato al fatturato, per determinare i diritti da versare in euro, devono far riferimento agli importi in lire versati nel 2001 e applicare a questi, se necessario, il tetto del 6% stabilito dal decreto 17 maggio 2002, già richiamato.

Sono pervenute numerose richieste di chiarimenti da parte delle camere di commercio, in merito alla procedura da seguire per determinare le misure del diritto dovuto e a quale eventuale criterio di arrotondamento far riferimento nei casi di conversione lire/euro. Per facilitare il compito alle imprese che sono tenute all'autodeterminazione del diritto, nonché al fine di evitare errori di calcolo che in futuro potrebbero comportare l'applicazione di misure sanzionatorie nei confronti dei contribuenti, si precisa quanto segue.

I soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese ancorchè annotati nella sezione speciale sono tenuti – come nel 2001 - a versare un importo commisurato al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'anno precedente.

In via transitoria, per l'anno 2002, l'importo dei diritti annuali così determinati non potrà comunque essere superiore al 6% del diritto corrisposto in lire per l'anno 2001. L'importo così determinato andrà convertito e arrotondato all'unità di euro.

Gli importi parziali, per la sede legale e per le eventuali unità locali, necessari per determinare il diritto totale dovuto, devono essere sempre arrotondati all'unità di euro secondo il seguente criterio generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto. Di seguito e per maggior chiarezza si riportano alcuni esempi.

1° esempio: una società in nome collettivo, senza unità locali, che per il 2001 abbia versato un diritto in lire di 276.000 è tenuta a versare per il 2002 e per quanto sopra specificato un diritto di 151,00 euro che derivano dal seguente calcolo:

lire 276.000 (*diritto versato per il 2001*) più 6% (tetto massimo) $(276.000 + 16.560)$, = lire 292.560 somma che espressa in euro diventa pari a 151,09 euro che arrotondata all'unità di euro, secondo il criterio innanzi precisato, diventa 151,00 euro.

2° esempio: una società in nome collettivo, con una unità locale ubicata in una provincia dove è stato determinato, per il 2002, un diritto maggiorato del 20% ai sensi del comma 6, dell'articolo 18 della legge n. 580/93 e che nel 2001 aveva versato 276.000 + 56.000 (*nel 2001 la società aveva una unità locale ma non vi erano maggiorazioni*) è tenuta a versare un diritto di 187,00 euro che deriva dal seguente calcolo:

lire 276.000 (*diritto dovuto per il 2001 per la sede legale*) più 6% (tetto) $(276.000 + 16.560 =$ lire 292.560 che convertite diventano 151,09 euro, che arrotondati all'unità di euro, secondo il criterio innanzi precisato, diventano 151,00 euro (*importo dovuto per il 2002 per la sede legale*).

Su quest'importo andrà calcolato quanto dovuto per le eventuali unità locali e il risultato parziale andrà pure arrotondato all'unità di euro più prossima; pertanto per la unità locale di questo esempio per la quale è dovuta la maggiorazione del 20% si dovranno versare 36,00 euro che derivano dal seguente calcolo: $151,00 \times 20\% = 30,20$ euro (*30,2 arrotondati all'unità inferiore*) $\times 20\%$ di maggiorazione = 6,00 euro. In totale quindi la società in nome collettivo in esame deve versare 187,00 euro (*151,00 per la sede + 36,00 per l'unità locale*).

3° esempio: una società a responsabilità limitata senza unità locali che nel 2001 abbia versato 742.000 lire e che rientri nel primo scaglione di fatturato, sarà tenuta a versare il diritto previsto per il primo scaglione di fatturato che corrisponde a 373,00 euro, vale a dire un diritto inferiore a quello versato nel 2001. Infatti, il decreto stabilisce un tetto di crescita del 6% rispetto a quanto versato nel 2001, ma ammette anche, qualora vi siano i presupposti (*fatturato inferiore, diritto stabilito in misura inferiore, ecc.*), versamenti inferiori a quelli del 2001.

Pertanto, si evidenzia in altri termini, che la corretta procedura per l'esatta determinazione del diritto dovuto per il 2002 dai soggetti iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, dovrà sempre prendere in considerazione l'importo in lire versato per il 2001, maggiorare lo stesso, nei casi in cui ciò sia necessario, del tetto fissato dal decreto 17 maggio 2002, convertire in euro il risultato e arrotondare all'unità di euro più prossima la cifra ottenuta, sulla quale andrà poi calcolato e arrotondato il diritto dovuto per le eventuali unità locali.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Piero Antonio Cinti